

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale*

*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16308 84.11.19 del 17 luglio 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

***Oggetto: Giunta Regionale - Funzionamento - Partecipazione alle sedute dei componenti - Modalità computo numero legale.***

Ufficio della Segreteria di Giunta  
(rif. nota prot. 2251 del 25.6.2019).

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che il comma 4 dell'art.5 dell'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, prevede che *“Le deliberazioni della Giunta non sono valide se alla seduta della Giunta non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente”*.

Analogamente il secondo comma dell'articolo 5 del Regolamento interno della Giunta regionale, approvato con deliberazione 12 dicembre 2008, n. 298, prevede che *“Le sedute della Giunta sono valide se partecipano almeno sei dei suoi componenti, oltre il Presidente”*.

Viene, poi, riferito, che sono sorti dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni richiamate ed in particolare se *“ la partecipazione di sette componenti alle sedute della Giunta regionale, debba intendersi quale effettiva presenza fisica dei componenti”* ovvero se nelle ipotesi in cui la titolarità di un Assessorato vacante sia affidata, temporaneamente, ad altro Assessore o trattenuta dal Presidente della Regione, la *“ Giunta regionale possa ritenersi legittimamente costituita”* anche in

presenza “di un numero di componenti inferiore a sette ma che rappresentino, comunque, la titolarità delle sette deleghe”.

Al riguardo si specifica, altresì, che il computo dei componenti la compagine governativa è stato sempre calcolato tenendo conto dei “*partecipanti fisicamente alle sedute*”.

Sulla “*modalità di computo della partecipazione dei componenti della Giunta regionale per la legittima validità della seduta*”, anche nell’ottica di una rivisitazione del Regolamento nel testo vigente, si chiede l’avviso dello scrivente Ufficio, rappresentando l’urgenza.

2. La disposizione contenuta nel Regolamento su cui sono sorti i dubbi interpretativi in esame, sostanzialmente riproduce la norma contenuta nell’articolo 5, <sup>1</sup>comma 4 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che, come sopra detto, pone come limite alla validità delle sedute della Giunta la presenza di almeno sette componenti, compreso il Presidente, nella considerazione che ai sensi dell’art. 1 dello stesso D.Lgs.P.reg.n. 70/79 “ *La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e da dodici Assessori*”.

Ciò, peraltro, risulta conforme al principio elaborato dalla giurisprudenza secondo cui “*il calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che “la metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.*” (Tar Campania n. 368/2019 - Tar Liguria 640/2014 - Cons. Stato sez. V, n. 5502/2007).

Da tale formulazione non si differenzia l’articolo 5 del regolamento di Giunta laddove prevede che “ *Le sedute delle Giunte sono valide se vi partecipano almeno 6 dei suoi componenti, oltre il Presidente*”.

---

<sup>1</sup> D.Lgs.P.Reg. 28-2-1979 n. 70

Testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana. Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 aprile 1979, n. 19.

Art. 5 - Funzionamento della giunta regionale.

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l’ordine del giorno stabilito dal Presidente della Regione. L’ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell’ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

La previsione puntuale del numero di soggetti che devono essere presenti ai fini della valida costituzione della Giunta regionale, lascia ritenere che la volontà espressa nella adozione del regolamento in questione sia quella di determinare il c.d. “*quorum strutturale*”<sup>2</sup> con riferimento al numero di assessori fissato per la composizione dell’organo collegiale, a prescindere da quelli effettivamente in carica.

Non risulta, d’altronde, espressamente prevista una diversa determinazione del numero legale quando la delega di uno o più assessorati sia affidata “*ad interim*” ad altro componente della stessa Giunta, ovvero direttamente “*trattenuta*” dal Presidente.

Pertanto, si concorda sul consolidato orientamento circa “*il computo dei componenti la compagine governativa quali partecipanti fisicamente alle sedute*”, non influenzando nella formazione del *quorum strutturale*, secondo la vigente disciplina, le eventuali deleghe conferite *ad interim* o assunte dal Presidente.

Tuttavia, si suggerisce di valutare l’opportunità di apposita integrazione al Regolamento vigente, che risulterebbe auspicabile per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee.

Il funzionario avvocato

F.to Marina Miceli\*

Il Dirigente Avvocato

F.to Francesca Marceno’\*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993

<sup>2</sup> Secondo la tradizionale distinzione il *quorum strutturale* o costitutivo indica il numero minimo dei componenti dell’Organo necessario per la validità della seduta; il *quorum funzionale* o deliberativo indica il numero minimo di voti favorevoli perché una proposta possa essere approvata dall’Organo collegiale.